

**SCHEMA DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO PREORDINATO ALLA
CONCLUSIONE DI ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 6
DELLA LR 11/2004**

La sottoscritta:

società **ESOS S.R.L.** (C.F./P.IVA 04770800268), con sede in Treviso, via Marzabotto n. 5, in persona del Sig. Savino Boldrin, nato a Treviso il 07.01.1962, in qualità Procuratore della società, giusto atto Notaio Costanza Innocenti del 8 maggio 2024, rep 6907, di cui si allega copia; di seguito per brevità anche "**Proponente**";

PREMESSO che

- il Proponente ha la disponibilità in qualità di promissario acquirente delle aree ubicate in San Michele al Tagliamento, catastalmente censito al CT Foglio 22 Particelle 783, 786, 787, 789, 1431 (porz.) e 1295 (porz.) per una superficie catastale totale di mq 13.011 (d'ora in avanti denominata "**Area**");
- l'Area rappresenta il naturale completamento del fronte commerciale lungo la SS14, tra il Centro di San Michele al Tagliamento, l'area produttiva esistente ed il nuovo accesso alla bretella autostradale;
- il Proponente ha inoltre la disponibilità in qualità di promissario acquirente anche dell'area contigua censita al CT del Comune di San Michele al Tagliamento al Fg. 22, mapp. 1521 (porz.) della consistenza di mq 1035 mq, ricompresa nell'ambito di proposta di accordo di pianificazione pubblico privato, in quanto interessata dalla viabilità pubblica;
- il Comune, con Delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 25.09.2014 ha adottato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004;
- che il P.A.T. è stato approvato in Conferenza dei Servizi decisoria in data 03.06.2016, ratificato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 26/2016 del 07.06.2016 ed è stato pubblicato nel BUR n. 61 del 24.06.2016 ed è oggi vigente;
- che con atto del Consiglio Comunale n. in data , è stato recepito, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 il documento programmatico del Sindaco, con il quale sono state illustrate le priorità e le trasformazioni urbanistiche nonché gli effetti attesi con il Piano degli Interventi;
- che in tale documento programmatico si prevede la possibilità di concludere accordi di pianificazione per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, in conformità alle disposizioni di legge ed alla disciplina del PAT e che tali accordi dovranno corrispondere agli obiettivi strategici assunti dalle succitate deliberazioni;
- che, per quanto su espresso, con propria deliberazione n. 52 del 16.03.2017 la Giunta Comunale ha approvato delle linee guida al fine di valutare le proposte di accordo pubblico/privato che risultano più opportune e più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale, nel rispetto dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa;
- che in data 23.03.2017, prot. n.7868 è stato pubblicato un avviso pubblico per consentire la formulazione di proposte di accordo pubblico - privato relative alle aree ed agli immobili nei quali effettuare prioritariamente interventi di rigenerazione urbana sostenibile e di nuova urbanizzazione coerenti con gli obiettivi e gli standard di qualità urbana, ecologico-

21

ambientale e sociale definiti dal Piano di Assetto del Territorio e dalla comunicazione del Sindaco, propedeutica alla formazione del P.I.;

- che a seguito della pubblicazione del citato avviso, in data 30.04.2018 prot. n. 12581 ed in data 09.11.2018 prot. n. 33829 e successiva comunicazione prot. 19119 del 07.06.2019 ed integrazione n. 26171 del 01.10.2021, il Proponente ha presentato domanda denominata "*Istanza di rilevante interesse pubblico coerente con gli obiettivi strategici del PAT ed operativi contenuti nella <Comunicazione del Sindaco ai sensi del primo comma dell'articolo 18 della LR 11/2004> per la redazione della Variante al PI*" relativa alla proposta di conclusione di accordo pubblico/privato, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, con riferimento all'Area, affinché i contenuti siano assunti nel P.I.;
- che con Deliberazione G.C. n. 1 del 09.01.2020 la proposta del Proponente è stata accolta;
- che il Proponente ha accettato la proposta di beneficio pubblico come da perizia redatta dal tecnico incaricato;
- che in data 2 febbraio 2024 con nota prot. 3139 si invitava il Proponente al perfezionamento della proposta al fine della sua approvazione e recepimento nello strumento urbanistico ai sensi dell'art. 6 della LR n. 11/04 ovvero alla presentazione dell'atto d'obbligo, della documentazione di variante urbanistica ed al versamento del 10% (dieci per cento) del beneficio pubblico;
- che con Deliberazione G.C. n. del l'amministrazione ha considerato ammissibile la proposta di Accordo di Pianificazione come presentata al Protocollo..... del ;

DATO ATTO

- che il P.A.T. è lo strumento di pianificazione delineante le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio comunale che, individuando le specifiche vocazioni, sulla base di previsioni decennali, fissano gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ritenute ammissibili;
- che il P.I. è lo strumento urbanistico che, in coerenza ed in attuazione del P.A.T., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità, rapportandosi con il bilancio pluriennale comunale, con il programma pluriennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali;
- che nel rispetto dei valori di riferimento delle scelte fondamentali, delle regole da osservare e dei limiti cui conformare l'esercizio dell'attività pianificatoria operativa, così come dettate dal P.A.T., allo scopo di garantire il razionale ed ordinato sviluppo del territorio, l'Amministrazione Comunale ha accolto e valutato proposte di accordi pubblico/privato da concludere secondo quanto dettato dall'art. 6 della L.R. 11/2004.

CONSIDERATO

- che il PRC prevede per l'Area sopra descritta la seguente destinazione urbanistica:
 - P.A.T.: a) quanto alla maggior parte dell'area contabilizzata in Ha _____ circa, ricade in Aree idonee per il miglioramento della qualità urbana – Strada Mercato – art.

15, cc. 17 e 18 NT; b) quanto ad una piccola parte contabilizzata in Ha _____ circa, ricade in destinazione Parco Campagna di cui all'art. 15, cc. 36-37-38;

- P.I.: a) una piccola porzione della consistenza di _____ mq (porz. Mapp. n. 789), ricade in sottozona C1, artt. 5,12 NTO; b) altra parte della consistenza di _____, ricade in sottozona E2 Agricola produttiva, art. 44 NTO; c) altra porzione della consistenza di _____ ricade in fascia di rispetto stradale (verso la SS14 via A. Venudo, incrocio con la provinciale SP74 Via A. Moro e strada Comunale Via Cipressi), art. 32 NTO;

- che il Proponente, nell'intento di valorizzare l'Area, in coerenza con l'obiettivo del P.A.T. di incentivare il completamento del fronte commerciale lungo la SS14, intende dare corso ad intervento edilizio diretto consistente nell'insediamento di medie strutture di vendita, in numero di 2 (due), di superficie non superiore a mq. 1.500 di superficie di vendita ciascuna e complessivamente non superiore a 2.500 mq di superficie di vendita, e nella realizzazione, a titolo di beneficio pubblico, di una strada di collegamento tra la via dei Cipressi e Via A. Venudo in prossimità della rotatoria posta all'incrocio tra la SS14 e la SP74, il tutto come meglio rappresentato negli elaborati allegati;

- che allo scopo, è necessaria l'approvazione di una variante al P.I. che contempri sia la modifica della destinazione urbanistica dell'Area attualmente classificata come zona E2 Agricola e zona C1 in zona D2.A nonché una "scheda norma" con previsioni planivolumetriche e parametri edificatori del macrolotto coerenti con l'intervento sopra descritto, sia l'approvazione dell'opera pubblica da realizzare a titolo di beneficio pubblico, il tutto come meglio rappresentato negli elaborati allegati alla presente proposta;

- che quanto richiesto dal Proponente si conforma con quanto stabilito dal P.A.T. del Comune di San Michele al Tagliamento;

- che fanno parte integrante della proposta (d'ora in avanti la "Proposta") i seguenti elaborati:

- Il presente schema di atto unilaterale d'obbligo;

1. Elaborati riportanti:

- a. Stralcio Piano degli Interventi con identificata l'area oggetto di Accordo di pianificazione;
- b. Documentazione attestante la proprietà ed indicazione dei soggetti proponenti con estratto catastale con identificata l'area oggetto di Accordo di Pianificazione;
- c. Scheda norma recante il planivolumetrico e i parametri edificatori del macrolotto;
- d. Quadro economico – Calcolo del Beneficio pubblico - Perizia di valutazione del beneficio pubblico relativo alla proposta di accordo pubblico – privato ex art.6 della L.R. n. 11/2004, a firma dell'Arch. Giorgia Zoboli Prot. n. 42;
- e. Progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera pubblica prevista a titolo di beneficio pubblico;
- f. Schema convenzione permesso costruire convenzionato art. 28 bis dpr 380/2001.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- il Comune ritiene che la Proposta rivesta un rilevante interesse pubblico in quanto:

- 1) dal punto di vista urbanistico ed ambientale appare coerente sia con la localizzazione e le condizioni degli immobili che con gli indirizzi di sviluppo posti a base del P.A.T.;
 - 2) dal punto di vista sociale ed economico appare rispondente ai bisogni ed agli interessi della comunità locale ed agli obiettivi di sviluppo e di miglioramento dei servizi e dell'offerta economica;
 - 3) dal punto di vista patrimoniale comporta la realizzazione, a spese del Proponente, di un'opera pubblica di interesse e di significativo valore economico;
- con il provvedimento di adozione della variante al P.I. la Proposta si intenderà recepita come parte integrante della variante di P.I. ai sensi dell'art. 6 LR 11/2004, rimanendo condizionata l'efficacia dell'accordo pubblico-privato alla conferma delle sue previsioni nel Piano approvato;
 - l'accordo pubblico-privato mantiene validità ed efficacia anche qualora in sede di approvazione della variante di P.I. vengano introdotte modificazioni determinate da prescrizioni contenute nei pareri necessari per legge, purché dette modificazioni non siano significative e comunque non comportino variazioni delle destinazioni ammesse e dei parametri urbanistici né comportino maggiori oneri a carico del Proponente in misura eccedente il 5% (cinque per cento) dell'importo del beneficio pubblico, dovendo in tal caso essere espressamente accettate dal Proponente;
 - che la Proposta prevede, come innanzi detto, la variante urbanistica con i contenuti succitati in sintesi e come descritti nell'accordo di pianificazione.

Tutto ciò premesso, il Proponente ed eventuali aventi causa, ai fini del perfezionamento di un accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004

SI IMPEGNA

1) Disposizioni generali

1.1. Il presente atto d'obbligo costituisce proposta per la conclusione di un accordo pubblico-privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 ("Accordo"), che si intenderà accettato dal Comune con l'adozione della variante urbanistica di P.I. ("Variante al P.I.") che ne riceverà i contenuti e la cui efficacia rimarrà comunque subordinata all'approvazione della medesima variante, della quale costituirà parte integrante ai sensi di legge.

1.2. L'Accordo impegna le parti all'osservanza di quanto ivi espresso ed assume, in forma coordinata, tutte le iniziative utili a sviluppare i programmi oggetto dell'Accordo, in particolare in tutte le fasi di lavoro che si potranno sviluppare dalla pianificazione degli interventi alla fase attuativa/esecutiva.

2) Impegni del Proponente

2.1. Il Proponente, in quanto interessato all'intervento di realizzazione di n. 2 (due) attività commerciali al dettaglio di media struttura di vendita nell'Area cui l'opera pubblica di perequazione risulta funzionalmente collegata, si impegna:

- a) a corrispondere al Comune contestualmente alla presentazione della Proposta il 10% (dieci per cento) del valore economico stimato come beneficio pubblico e dunque, pari ad € _____ (____), anche sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, con validità fino al _____, o comunque, se

70

- anteriore, fino alla comunicazione comunale di avvenuto collaudo integrale positivo dell'opera pubblica di perequazione;
- b) a sottoscrivere presso un Pubblico Ufficiale, registrare e trascrivere, a propria cura e spese, l'Accordo avente i contenuti del presente atto unilaterale d'obbligo, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'entrata in vigore della variante al P.I.;
 - c) a consegnare al Comune, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo, a garanzia della corretta progettazione ed esecuzione dell'opera pubblica a titolo di "di perequazione", polizze fideiussorie bancarie o assicurative a prima richiesta, dell'importo di € ____ (euro ____/00), ossia pari al 90% (novanta per cento) del valore economico stimato come beneficio pubblico con validità fino al _____, o comunque, se di data anteriore, fino alla comunicazione di avvenuto collaudo integrale positivo dell'opera; è data facoltà al Proponente di garantire gli importi di cui sopra anche frazionati in 2 (due) polizze fideiussorie di compagnia assicurativa o di istituto bancario, purché le stesse presentino le medesime caratteristiche illustrate nel presente articolo;
 - d) a redigere e depositare per l'approvazione il progetto definitivo/esecutivo dell'opera di perequazione ("Opera Pubblica") entro XX giorni dall'entrata in vigore della variante al P.I.;
 - e) a sottoscrivere la convenzione relativa all'Opera Pubblica disciplinante le modalità ed i tempi di esecuzione della ridetta opera;
 - f) ad inserire negli atti di trasferimento e nelle note di trascrizione espresso richiamo all'Accordo ed a pretendere espressa assunzione da parte degli acquirenti degli impegni ed obblighi ivi contenuti, allegandone copia quale parte integrante degli obblighi assunti dai terzi cessionari.

3) Onere di perequazione – Beneficio Pubblico

3.1. Il Proponente si impegna ad assolvere l'onere della perequazione, determinato dall'Amministrazione comunale in complessivi euro _____, realizzando a propria cura e spese e nel rispetto della vigente normativa, l'Opera Pubblica consistente nella realizzazione di un collegamento viario di interesse comunale tra la via dei Cipressi e la rotatoria posta all'incrocio tra la SS14 e la SP74 - quasi ultimata da parte dell'ente ANAS - prevedendo anche la realizzazione di una fascia verde dotata di pista ciclo-pedonale, come da progetto di fattibilità tecnico-economica allegato presente proposta ed individuato dai seguenti elaborati:

- All. n°1 - Relazione tecnica generale
- All. n° 2 - Planimetria stato di fatto e documentazione fotografica
- All. n°3 - Planimetria di progetto
- All. n°4 – Planimetria di raffronto
- All. n°5 - Sezione tipologica e particolari costruttivi
- All. n°6 – Sovrapposizione catastale
- All. n°7 – Analisi degli itinerari ciclopedonali
- All. n°9 – Calcolo della spesa mediante applicazione Prezziario Regionale OO.PP.

3.2. L'importo dell'onere di perequazione di euro _____ ("Beneficio Pubblico") comprende le spese di progettazione esecutiva dell'Opera Pubblica e ogni connessa spesa tecnica necessaria all'approvazione del progetto, i costi di realizzazione dell'opera, , della direzione dei lavori e delle figure

137

professionali "di cantiere" previste dalla legge (responsabile della sicurezza, ecc.) e di collaudo.

3.3. La Parti convengono che con la realizzazione della descritta Opera Pubblica si intenderà assolto l'onere di corresponsione del beneficio pubblico e che eventuali maggiori oneri relativi al costo di realizzazione dell'Opera Pubblica rispetto a quanto preventivato rimarranno a carico del Proponente.

3.4. I lavori dell'Opera Pubblica avranno inizio con l'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative e con la consegna da parte del Comune al Proponente di tutte le aree interessate dal progetto approvato, diverse da quelle già in proprietà del Proponente, che dovrà avvenire nei termini indicati all'art. 4 e formalizzato mediante redazione in contraddittorio di un verbale di consegna.

3.5. L'Opera Pubblica dovrà essere ultimata entro XX mesi dalla consegna delle aree interessate.

3.6. L'Opera Pubblica dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico, amministrativo e contabile. Il collaudo dovrà accertare: la regolarità e la conformità dell'opera rispetto al permesso di costruire di cui al successivo punto 4.1, lett. e); la corrispondenza del costo delle opere eseguite agli importi previsti dal Computo metrico estimativo approvato dal Comune.

3.7. Il collaudo finale ("Collaudo Finale") dell'Opera Pubblica, attestato dal certificato di Collaudo Finale ("Certificato di Collaudo"), dovrà intervenire entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dei lavori. In caso di irregolarità o difetti nella realizzazione delle opere, il collaudatore indicherà il termine per porvi rimedio. Qualora il Comune non provveda ad approvare il Collaudo Finale entro 20 (venti) giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo favorevole dell'opera realizzata, il collaudo si intenderà definitivo ("Collaudo Definitivo"). Solo ad avvenuto Collaudo Definitivo il Proponente sarà liberato dagli impegni afferenti alla realizzazione dell'Opera Pubblica e dal corrispondente onere finanziario che si intenderà totalmente soddisfatto.

3.8. Le parti di danno fin d'ora atto che il Comune nominerà il collaudatore dell'Opera Pubblica in corso d'opera nella persona del tecnico scelto tra una quaterna di nomi indicati dal Comune

3.9. L'Opera Pubblica dovrà essere ceduta al Comune entro 20 (venti) giorni dal Collaudo Definitivo su invito del Proponente dinanzi a notaio di propria scelta. L'atto di cessione avverrà a cura e spese del Proponente.

4) Impegni del Comune di San Michele al Tagliamento

4.1. Il Comune di San Michele al Tagliamento si impegna:

- a) a riprodurre l'Accordo in forma pubblica entro e non oltre 20 (venti) giorni dall'approvazione della Variante al P.I.;
- b) ad approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'Opera Pubblica contestualmente alla Variante al P.I. di recepimento ed approvazione della proposta di pianificazione, o comunque non oltre 20 (venti) giorni dall'approvazione della Variante al P.I.;

- c) ad approvare il progetto esecutivo dell'Opera Pubblica entro e non oltre 1 (un) mese dalla presentazione degli stessi, avendo cura di dettare preventivamente le prescrizioni di progettazione necessarie in modo da accelerare per quanto possibile l'esecuzione di quanto previsto dalla presente proposta di pianificazione;
- d) a sottoscrivere la convenzione per l'Opera Pubblica entro 20 (venti) giorni dal rilascio del relativo permesso di costruire;
- e) a rilasciare il permesso di costruire dell'Opera Pubblica entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui alla precedente lett. d) ed in ogni caso entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo;
- f) a collaudare l'Opera Pubblica entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di fine dei lavori in modo tale da non comportare ritardi nell'attivazione dell'attività commerciale di media struttura;
- g) a svincolare le fidejussioni prestate dal Proponente di cui al precedente art. 2.1. lett. a) e c), l'80% (ottanta per cento) entro 8 (otto) giorni dal Collaudo Definitivo dell'Opera Pubblica ed il restante 20% (venti per cento) entro 8 (otto) giorni dall'atto di cessione dell'Opera Pubblica di cui al precedente punto 3.10;
- h) a sostituire le polizze fidejussorie prestate dall'odierno Promotore, qualora venisse ceduto l'intero compendio immobiliare a soggetto terzo, previo, in ogni caso la presentazione di polizza sostitutiva, di pari importo e condizioni, da parte del soggetto subentrante.

4.2. Le Parti si danno atto che i termini relativi all'approvazione dei progetti di fattibilità tecnico ed economica, definitivo/esecutivo, di rilascio del permesso di costruire nonché di collaudo dell'Opera Pubblica sono previsti anche nell'interesse del Proponente in quanto la realizzazione della predetta Opera Pubblica condiziona l'apertura al pubblico della media struttura di vendita riferita al Permesso Convenzionato.

5) Titoli edilizi – contributo concessorio

5.1. Si dà atto che l'Opera Pubblica è soggetta a permesso di costruire e la realizzazione della prima delle medie strutture previste dall'Accordo è soggetta a Permesso di Costruire convenzionato ai sensi dell'art. 28 *bis* d.P.R. n. 380/2001.

5.2. Si dà atto che oltre al Beneficio Pubblico è dovuto al Comune il pagamento del contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire degli interventi privati nella misura e con le modalità stabilite dell'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001.

6) Vincolatività della proposta pianificatoria

La proposta pianificatoria di cui al presente atto è immediatamente vincolante per il Proponente e lo sarà sino al _____, data entro cui dovrà essere recepita dal Consiglio comunale con la contestuale adozione della Variante al P.I.. Invece, sarà vincolante per il Comune solo in seguito alla sua approvazione in uno con l'approvazione della variante al P.I..

7) Efficacia

7.1. L'efficacia degli impegni assunti dal Proponente con il presente atto sono subordinati all'approvazione della variante urbanistica al P.I. che ne recepisca i contenuti e della quale costituirà parte integrante ai sensi di legge. Diversamente, il presente atto non avrà alcuna efficacia e decadrà in tutte le sue parti.

7.2. Il Proponente dà atto che qualora in fase di adozione o approvazione della variante al P.I., a causa del mancato rilascio di nulla osta, autorizzazioni ed altri atti amministrativi comunque denominati in capo a soggetti diversi dal Comune, o a causa di esito negativo di

M

studi specifici previsti dalla legge (per esempio VincA, VAS o verifica di assoggettabilità, ecc.), non fosse possibile attuare le trasformazioni edilizie concordate, l'Accordo decade, senza che il Comune sia tenuto a versare indennizzi o risarcimenti (o qualsivoglia somma e/o onere comunque denominati), ferma la restituzione delle somme versata dal Proponente in acconto del beneficio pubblico ai sensi del precedente punto 2 del presente atto.

8) Inadempienze del Proponente, sanzioni, conseguenze

8.1. Il mancato assolvimento da parte del Proponente degli impegni dallo stesso assunti con l'Accordo, contestato a seguito di diffida ad adempiere da parte dell'Amministrazione, comporterà l'automatica risoluzione dell'Accordo medesimo e la conseguente decadenza della relativa Variante al P.I..

8.2. La presente clausola, in quanto da ritenersi parte integrante della regolamentazione urbanistica dell'area, troverà diretta applicazione anche nei confronti di eventuali aventi e/o danti causa del Proponente.

9) Trasferimento a terzi degli impegni ed oneri

9.1. Il Proponente, nel caso di alienazione totale o parziale degli immobili compresi nell'ambito dell'accordo di pianificazione, si impegna a rendere esplicitamente edotti gli acquirenti degli impegni ed obblighi assunti nei confronti del Comune con l'Accordo.

9.2. Le parti si danno atto che per effetto del trasferimento degli immobili compresi nell'ambito dell'Accordo, nonché della volturazione a favore del cessionario dei titoli edilizi relativi alle opere ed edifici previsti nell'ambito dell'Accordo di pianificazione e la consegna da parte del cessionario all'Amministrazione comunale delle garanzie per l'Opera Pubblica prevista dall'Accordo come meglio individuate nel contesto del presente atto, il Proponente si intenderà liberato degli obblighi assunti col presente accordo nei confronti dell'Amministrazione comunale, senza necessità di autorizzazione da parte del Comune.

10) Recesso e controversie

Il Comune per ragione di pubblico interesse e dandone tempestiva comunicazione scritta al Proponente nei limiti in cui ciò sia consentito dalla legge, può recedere unilateralmente dall'Accordo, tenendo tuttavia conto che in forza dell'Accordo il Proponente assume obblighi verso soggetti terzi. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli obblighi derivanti dall'Accordo sono riservate a norma dell'art.11 comma 5 della Legge 241/90 alla giurisprudenza esclusiva del giudice amministrativo.

11) Norme integrative

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 11/2004, le disposizioni in materia applicabili della L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

12) Spese

Tutte le spese inerenti alla stipulazione della scrittura privata dell'accordo di pianificazione, comprese quelle di registrazione, bolli e diritti di segreteria, sono a totale carico del Proponente, in particolare la registrazione a tassa fissa da effettuarsi solo in caso d'uso.

13) Allegati

- a. Relazione di progetto;
- b.

San Michele al Tagliamento, li 10/07/2024

ESOS srl
P.Iva n° 04770800268

Il Proponente

